

**Regolamento  
della legge sui campeggi**  
(del 27 aprile 2004)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la Legge sui campeggi del 26 gennaio 2004,

**decreta:**

**Autorità competente** (art. 12 cpv. 2, 13 cpv. 1)

**Art. 1** I Municipi sono l'autorità competente ad applicare la Legge sui campeggi.

Capitolo I<sup>1</sup>

**Norme generali**

**«Bungalow»**

**Art. 1a<sup>2</sup>** Per «bungalow» si intende un alloggio di vacanza di piccole dimensioni caratterizzato da una struttura leggera o prefabbricata, con possibilità di veranda esterna aperta e un massimo di 6 posti letto. Il bungalow non deve di principio superare 3.2 m di altezza, misurati alla gronda, e 30 mq di superficie. Laddove le condizioni territoriali lo consentono ed è giustificato dal tipo di campeggio, possono essere ammesse dimensioni maggiori fino ad un massimo di 3.60 m di altezza, misurati alla gronda, e 45 mq di superficie.

Capitolo II<sup>3</sup>

**Condizioni e norme di sistemazione**

**Piano globale** (art. 7)

**Art. 2** <sup>1</sup>Il piano globale, da inoltrare in 5 copie come documento base con la domanda per la formazione o l'ampliamento di un campeggio, si compone di una rappresentazione grafica in scala 1:500, e di un rapporto tecnico esplicativo.

<sup>2</sup>La rappresentazione grafica deve indicare in particolare:

- il perimetro e la superficie globale del campeggio;
- l'ubicazione e il numero dei posti destinati alla posa temporanea di tende, «roulottes» o «motorhomes»;
- l'ubicazione e il numero dei posti destinati alla posa di installazioni mobili a permanenza prolungata, nonché di «bungalows», con indicazioni sull'infrastrutturazione della relativa area;<sup>4</sup>
- l'area destinata al deposito di «roulottes» o «motorhomes» durante i periodi in cui gli stessi non vengono utilizzati;
- le aree libere comuni destinate all'attività di svago e riposo;
- le aree verdi con le piantagioni esistenti e previste ed eventuali zone pregiate oggetto di particolari misure di protezione;
- le costruzioni e impianti permanenti necessari per l'esercizio del campeggio (con indicazione della loro destinazione);
- gli impianti igienici e sanitari nonché quelli per la difesa contro incendi;
- le strade d'accesso, i sentieri per la circolazione interna e i posteggi raggruppati per gli ospiti e il personale;
- le canalizzazioni e gli impianti per l'evacuazione e la depurazione delle acque luride;
- gli acquedotti;
- i contenitori per i rifiuti;
- i sentieri o le aree con diritti di passo o d'uso a favore di terzi;
- le opere di cinta;

---

<sup>1</sup> Capitolo modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.

<sup>2</sup> Art. introdotto dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.

<sup>3</sup> Numero del capitolo modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.

<sup>4</sup> Enumerazione modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.

- le sistemazioni del terreno mediante scavi o riempimenti.

<sup>3</sup>Il rapporto tecnico espone e completa, in forma descrittiva, i contenuti della rappresentazione grafica informando in particolare sui tempi di realizzazione delle singole opere. Il rapporto indica pure il numero massimo ammissibile di campeggiatori.

#### **Superficie globale (art. 7)**

**Art. 3** <sup>1</sup>La superficie globale del campeggio, comprende tutte le aree che, per un titolo qualsiasi, sono riservate esclusivamente al campeggio e destinate a questo scopo dal piano di utilizzazione.

<sup>2</sup>Nel caso di convenzioni che prevedono un diritto d'uso accresciuto a favore del campeggio di aree situate fuori della zona di campeggio, la superficie viene proporzionalmente aumentata; viceversa, se convenzioni prevedono un diritto d'uso a favore di terzi di superficie situate all'interno del perimetro del campeggio, la superficie computabile viene proporzionalmente ridotta.

<sup>3</sup>Il posto tenda è destinato ad accogliere una tenda o «roulotte» o «motorhome». Su questa superficie è ammessa anche la posa di una ulteriore tendina di ridotte dimensioni se destinata ad accogliere familiari o altri compagni di viaggio di età inferiore ai 16 anni.

#### **Capienza massima (art. 10)**

**Art. 4**<sup>5</sup> La capienza massima in posti tenda, «roulottes», «motorhomes» e «bungalows» viene determinata sulla base della superficie globale del campeggio divisa, nei campeggi a lago per 125, nei campeggi dell'entroterra per 100.

#### **Aree libere comuni (art. 11)**

**Art. 5**<sup>6</sup> L'area libera comune per l'attività di svago e di riposo degli ospiti deve essere di almeno 15 mq per posto tenda «roulotte», «motorhome», «bungalows» nei campeggi a lago e di 8 mq nei campeggi dell'entroterra.

#### **Aree di svago (art. 11)**

**Art. 6** <sup>1</sup>Sono computabili come area di svago di un campeggio solo quelle superfici che sono riservate agli ospiti del campeggio.

<sup>2</sup>Qualora accordi particolari garantissero l'accesso dei campeggiatori ad altre aree di svago ubicate nelle adiacenze del campeggio, è consentito il computo di una superficie proporzionale alle possibilità di uso.

#### **Condizioni particolari per i «bungalows»**

**Art. 6a**<sup>7</sup> <sup>1</sup>La delimitazione della superficie riservata ai «bungalows», come pure la loro disposizione e realizzazione, deve avvenire con particolare riguardo agli aspetti ambientali, naturalistici e paesaggistici (inserimento armonioso), oltre che energetici, di protezione dai pericoli naturali e di sicurezza antincendio. Nel limite del possibile, gli stessi sono da prevedere in prossimità delle altre strutture fisse esistenti.

<sup>2</sup>Ritenuta la quota massima di installazioni fisse stabilita all'articolo 8 della legge sui campeggi del 26 gennaio 2004, il numero di «bungalows» ammessi viene definito caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche geografiche, climatiche, paesaggistiche e delle attrattività turistiche del comprensorio, nonché della dimensione, dell'equipaggiamento e delle caratteristiche ambientali del campeggio.

<sup>3</sup>Per la costruzione dei «bungalows», è escluso l'impiego di rivestimenti di aspetto plastico o metallico (laminati). Possono essere ammesse unicamente recinzioni di tipo leggero (tipo staccato) di altezza massima di 1 m.

<sup>4</sup>Per favorire la rotazione dei turisti, i «bungalows» devono essere di proprietà dei campeggi e non possono essere affittati consecutivamente ai medesimi ospiti per più di 3 mesi.

### Capitolo III<sup>8</sup>

#### **Autorizzazione di polizia**

#### **Domanda (art. 13)**

---

<sup>5</sup> Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.

<sup>6</sup> Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.

<sup>7</sup> Art. introdotto dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.

<sup>8</sup> Numero del capitolo modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.

**Art. 7** <sup>1</sup>La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di un campeggio deve contenere le generalità complete del titolare e indicazioni sul genere, ubicazione, durata, denominazione del campeggio e fornire ogni altro dato utile per l'esame della stessa.

<sup>2</sup>In particolare deve essere fornita una dichiarazione ufficiale attestante che il titolare è proprietario dell'area destinata a campeggio, oppure copia di un contratto d'affitto o di un altro titolo equivalente.

#### **Documentazione per la persona fisica (art. 13)**

**Art. 8** <sup>1</sup>Quando il titolare è persona fisica che intenda gestire personalmente il campeggio, la domanda deve essere corredata dall'estratto del casellario giudiziale e dalla dichiarazione dell'Ufficio esecuzione e fallimenti.

<sup>2</sup>Quando il titolare intende affidare la gestione dell'esercizio a un terzo, la domanda deve essere corredata dai documenti di cui al precedente capoverso e dal contratto di lavoro.

#### **Documentazione per la persona giuridica (art. 13)**

**Art. 9** Quando il titolare è una persona giuridica, la domanda deve essere corredata dall'estratto del registro di commercio, la dichiarazione dell'Ufficio esecuzione e fallimenti e la dichiarazione per il gerente di cui al cpv. 2 dell'art. 12.

#### **Campeggio occasionale (art. 13)**

**Art. 10** La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione di un campeggio occasionale deve contenere: le generalità complete del responsabile, del proprietario del terreno, indicazioni precise sull'ubicazione del campeggio, sul numero massimo delle tende, «roulottes», «motorhomes» e delle persone ospitate, sul numero e il genere degli impianti igienici.

#### **Assicurazione responsabilità civile (art. 15)**

**Art. 11** <sup>1</sup>La stipulazione del contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile va comprovata da una dichiarazione dell'assicuratore; il Municipio ne deve essere in possesso prima di autorizzare l'apertura del campeggio.

<sup>2</sup>Tale dichiarazione deve indicare non solo le prestazioni stipulate, ma anche l'impegno per l'assicuratore di tempestivamente notificare al Municipio la sospensione o la cessazione dell'assicurazione.

<sup>3</sup>Deve essere stipulata una garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali di fr. 3'000'000.-- per caso di sinistro.

### Capitolo IV<sup>9</sup>

#### **Prescrizioni di polizia, di igiene e di sicurezza**

#### **Gerente (art. 20)**

**Art. 12** <sup>1</sup>Il gerente assicura, con la propria presenza, il buon funzionamento del campeggio sotto tutti i punti di vista (curando in particolare l'istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l'ordine, la quiete, l'igiene, la pulizia, la moralità, ecc.).

<sup>2</sup>Il gerente deve notificare al Municipio la cessazione della sua gestione per conto di terzi.

#### **Piano del campeggio (art. 20 cpv. 2 lett. b)**

**Art. 13** Il gerente deve tenere in ogni tempo un piano aggiornato dell'area occupata dai campeggiatori da cui risulti l'ubicazione di ogni tenda, «roulotte» e «motorhome».

#### **Requisiti igienici per i campeggi di vacanza (art. 22)**

**Art. 14** <sup>1</sup>I gabinetti (WC) devono essere ubicati all'interno del campeggio. Per una capacità ricettiva fino a 17 posti-tenda sono necessari almeno due WC separati per sesso; da 18 a 34 posti-tenda sono necessari un WC uomini, un pissoir, due WC donne; per ogni 34 posti-tenda in più si devono aggiungere due WC uomini (oppure un WC e un pissoir) e due WC donne.

<sup>2</sup>Le caratteristiche dei servizi igienici di cui al capoverso precedente, devono essere conformi a quanto prescritto dal Regolamento della legge sugli esercizi pubblici ritenuto che:

- l'atrio di disimpegno dei WC può essere sostituito da lavabi collettivi;
- porte e pareti dei WC possono anche essere non completamente chiuse da pavimento a soffitto.

---

<sup>9</sup> Numero del capitolo modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.

**Lavabi; docce** (art. 22)

**Art. 15** I campeggi di vacanza devono avere installazioni idonee e sufficienti per la pulizia personale, nella misura minima di un rubinetto per ogni 8 posti-tenda e di una doccia per ogni 17 posti-tenda (sono computate anche le docce esterne). I lavabi possono essere del tipo da campo e, in tal caso, impermeabilizzati e muniti di scarico; il terreno circostante deve avere una platea solida, antisdrucchiolevole.

Capitolo V<sup>10</sup>

**Tasse**

**Genere di tasse** (art. 24 e 25)

**Art. 16** Il Municipio percepisce una tassa di rilascio rispettivamente una tassa di esercizio.

**Tasse di rilascio** (art. 24)

**Art. 17** <sup>1</sup>Il Municipio percepisce le seguenti tasse:

- a) tassa base campeggi a lago: fr. 400.--
- b) tassa base campeggi entroterra: fr. 200.--

<sup>2</sup>Alla tassa base sono aggiunti fr. 5.-- per ogni posto tenda a permanenza prolungata e fr. 2.-- per ogni altro posto tenda.

**Tasse di esercizio** (art. 25)

**Art. 18** <sup>1</sup>Il Municipio percepisce le seguenti tasse:

- a) tassa base campeggi a lago: fr. 600.--
- b) tassa base campeggi entroterra: fr. 400.--

<sup>2</sup>Alla tassa base sono aggiunti fr. 5.-- per ogni posto tenda a permanenza prolungata e fr. 2.-- per ogni altro posto tenda.

<sup>3</sup>La tassa d'esercizio è computata in dodicesimi sulla durata dell'effettiva apertura del campeggio. La frazione di mese è calcolata come mese intero.

Capitolo VI<sup>11</sup>

**Norme abrogative e finali**

**Norma abrogativa**

**Art. 19** È abrogato il Regolamento di applicazione alla legge sui campeggi del 21 marzo 2000.

**Entrata in vigore**

**Art. 20** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° giugno 2004.

---

Pubblicato nel BU **2004**, 203.

---

<sup>10</sup> Numero del capitolo modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.

<sup>11</sup> Numero del capitolo modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.